


Publicato il 11/05/2022

N.02991 2022 REG.PROV.CAU.
N. 01476/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Provvedimento contenente giudizio di non idoneità, datato 16/11/2021, con il quale il ricorrente, all'esito della visita oculistica, è stato escluso per «VISUS IN OD NON CORREGGIBILE CONLENTE (ODN 9/10) O FORO ai sensi art. 3

comma 1 lettera "C" D.M. 30/06/2003 n° 198» dal prosieguo della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1227 allievi Agenti della Polizia di Stato e del successivo Decreto del Capo della Polizia che sancisce l'esclusione definitiva del candidato dalla procedura concorsuale;

- per quanto occorra, dell'art. 13 comma 5 lettera e) del bando di concorso pubblico per l'assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 luglio 2021, laddove prevede l'esclusione automatica di coloro che non raggiungano un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio;

- per quanto occorra, dell'art. 3 c.1 lett. c) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli, laddove prevede tra le cause di automatica non idoneità al concorso la mancanza di un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/4/2022:

- del Decreto DAGEP SERVIZIO CONCORSI N. 333-CON/VFP2021/GRAD di approvazione della graduatoria definitiva di merito dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, datato 29/03/2022, laddove non include il candidato tra i vincitori della procedura concorsuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che, all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita depositato in data 23.3.2022, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario a cui è stato sottoposto il ricorrente, recante giudizio attestante "sussiste idoneità ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c DM 30/06/2003, n.198" per il concorso in questione;

- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei vincitori e degli idonei controinteressati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO

- necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo agli esami concorsuali superati dal ricorrente e a quelli ancora da sostenere;
- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 luglio 2022 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza;
- spese della presente fase cautelare al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 luglio 2022.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.